

# Raccomandazioni concernenti la pianificazione del territorio e i pericoli naturali

## Sintesi in italiano

### Sintesi

Le presenti raccomandazioni vertono sui pericoli naturali gravitativi aventi un forte rapporto con il territorio. Tra questi rientrano le piene, le colate di detriti, le frane, le cadute di sassi, i crolli di roccia, le frane di crollo, le valanghe e i crolli di ghiaccio. I processi pericolosi non interessano soltanto le regioni di montagna, ma anche l'Altipiano, dove il potenziale di rischio può essere particolarmente elevato.

Le raccomandazioni vertono sui seguenti temi:

- Principi generali riguardanti la gestione dei pericoli naturali e dei rischi (capitolo 2);
- Documenti fondamentali necessari all'esecuzione (capitolo 3);
- Strumenti pianificatori e loro interazione (capitolo 4);
- Compiti e linee direttrici per la pianificazione direttrice cantonale (capitolo 5), la pianificazione delle utilizzazioni (capitolo 6) e la procedura per il rilascio di licenze di costruzione (capitolo 7);
- Aspetti giuridici riguardanti in particolare l'indennità e la responsabilità (capitolo 8).

L'allegato contiene l'esposizione di alcuni casi e la spiegazione di alcuni termini tecnici.

#### **Principi generali riguardanti la gestione dei pericoli naturali e dei rischi**

Identificare ed evitare i pericoli, affrontare in modo consapevole i rischi e verificare la sicurezza sono elementi essenziali della gestione dei pericoli naturali. La pianificazione del territorio è una parte importante della gestione integrale dei rischi. Garantisce un'utilizzazione appropriata che tiene conto della situazione di pericolo e contribuisce così a ridurre i rischi esistenti e a evitarne di nuovi. Grande importanza riveste anche la promozione del dialogo sul rischio e la responsabilità degli interessati.

#### **Documenti fondamentali necessari all'esecuzione**

Per potersi proteggere dai rischi occorre innanzitutto identificarli e poi valutarli. La carta indicativa dei pericoli, la carta dei pericoli e gli obiettivi di protezione sono in questo contesto strumenti importanti.

La carta indicativa dei pericoli fornisce una visione sommaria delle situazioni di minaccia. Poiché si basa su modelli matematici e catasti degli eventi, non è in grado di indicare esattamente la minaccia per ogni singolo caso. Nella fase della pianificazione direttrice contribuisce a identificare possibili conflitti dovuti a utilizzazioni nelle aree pericolose. Inoltre, serve anche per l'esame delle domande di costruzione al di fuori delle zone edificabili e per l'individuazione delle priorità al momento dell'elaborazione delle carte dei pericoli.

Contrariamente alla carta indicativa dei pericoli, la carta dei pericoli fornisce una visione dettagliata della situazione di minaccia. Vi figurano le aree pericolose che rappresentano le basi per la delimitazione delle zone di pericolo nella pianificazione delle utilizzazioni. Il grado di approfondimento della carta dei pericoli è pertanto elevato.

Gli obiettivi di protezione definiscono il grado di sicurezza auspicato per le diverse utilizzazioni del suolo. A seconda degli oggetti da proteggere, l'obiettivo di protezione sarà più o meno elevato. Gli obiettivi di protezione, graduati secondo le categorie di oggetti, sono rappresentati in forma di tabella in una matrice degli obiettivi di protezione.

#### **Attuazione mediante gli strumenti pianificatori**

L'attuazione nei Cantoni è frutto dell'interazione di strumenti di varia natura. Nella fase di attuazione svolgono un ruolo importante i seguenti strumenti:

- A livello cantonale, a completamento del diritto federale, viene definito il quadro giuridico per l'esecuzione della pianificazione direttrice e della pianificazione d'utilizzazione nonché per l'elaborazione delle basi necessarie (car-

te dei pericoli e carte indicative dei pericoli).

- Il piano direttore cantonale è il principale strumento pianificatorio dei Cantoni e svolge anche un'importante funzione di coordinamento e di prevenzione. In quanto strumento strategico vincolante per le autorità, in relazione alla protezione dai pericoli naturali svolge i seguenti compiti: definizione dei principi e degli obiettivi, organizzazione e coordinamento dei necessari lavori di base, nonché l'attribuzione di mandati vincolanti per i servizi cantonali e i Comuni.
- Nella pianificazione delle utilizzazioni i Comuni delimitano a livello parcellare le diverse zone di utilizzazione nel piano delle zone. Nelle relative prescrizioni del regolamento edilizio e di zona definiscono le utilizzazioni del suolo ammesse in modo vincolante per i proprietari fondiari. Un compito principale è rappresentato dall'attuazione giuridicamente vincolante della carta dei pericoli elaborata secondo criteri scientifici.
- Nella procedura per il rilascio di licenze di costruzione i Cantoni e i Comuni garantiscono che le domande di costruzione osservino le prescrizioni dei Comuni e il diritto sovraordinato. Se la protezione dai pericoli naturali lo rende necessario, il rilascio dell'autorizzazione può essere vincolato a condizioni, p. es. a misure di protezione di oggetti, oppure respinto.
- Le assicurazioni immobiliari possono svolgere un'importante funzione guida: nelle domande di costruzione in aree pericolose, o in caso di danno, possono stabilire condizioni per gli edifici e gli impianti. Ulteriori possibilità sono offerte da misure attuariali.

### **Importanti compiti della pianificazione delle utilizzazioni e aspetti giuridici**

Nella pianificazione delle utilizzazioni non dovrebbero di regola essere assegnate nuove aree con elevato potenziale di minaccia a zone con uso edilizio. Nelle aree caratterizzate da potenziale di minaccia di media entità i Comuni dovrebbero procedere agli azzonamenti con moderazione. Se le aree minacciate si sovrappongono alle parcelle già azionate, occorre verificare attentamente la proporzionalità e l'opportunità delle misure di protezione da adottare, tra cui il dezonamento, le misure di protezione degli oggetti o le restrizioni di utilizzazione. In ogni caso occorre informare tempestivamente gli interessati e avviare immediatamente le misure necessarie.

Laddove lo Stato, mediante misure pianificatorie quali il non azzonamento o il dezonamento, evita preventivamente pericoli incombenti per la vita delle persone e beni di maggiore entità, fondamentalmente non sussiste alcun diritto all'indennizzo nei confronti dell'ente pubblico. L'ente pubblico risponde solo limitatamente per delimitazioni di zona errate in aree pericolose. Un Comune risponde quando, pur essendo la minaccia identificabile, l'autorità non ha agito entro un termine ragionevole o se il margine di manovra di cui dispone è stato impiegato in modo improprio.

Se un'autorità ignora le indicazioni che scaturiscono dalla carta dei pericoli, essa agisce in modo improprio e può essere ritenuta responsabile.

## **Principi**

Identificare ed evitare i pericoli, affrontare in modo consapevole i rischi e verificare la sicurezza sono elementi centrali della gestione dei pericoli naturali. La pianificazione del territorio dispone dei necessari strumenti per la promozione di uno sviluppo sostenibile che tenga conto dei rischi. È una parte importante della gestione integrale dei rischi. Grande importanza riveste anche la responsabilità degli interessati.

Il 20 agosto 2003, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla sicurezza in relazione ai pericoli naturali. Questa visione e strategia della Piattaforma nazionale Pericoli naturali (PLANAT) contiene principi generali per la gestione dei pericoli naturali in Svizzera. I seguenti principi si inseriscono in questa strategia.

### **Individuare i pericoli**

#### **P1 Chiarire la situazione di pericolo**

I rischi e i conflitti possono essere identificati e rappresentati rilevando i pericoli mediante catasti degli eventi, carte indicative dei pericoli e carte dei pericoli. La situazione di pericolo deve essere riesaminata periodicamente.

I pericoli noti saranno presi in considerazione durante la pianificazione direttrice e la pianificazione di utilizzazione. La situazione di pericolo deve essere nota almeno per la superficie d'insediamento.

#### **P2 Determinare il potenziale di danno**

Il rischio a cui un determinato spazio è esposto dipende dal potenziale di pericolo, ovvero dalla totalità degli effetti che possono essere indotti da un pericolo e dal potenziale di danno in caso di evento. L'analisi dei rischi permette di determinare il rischio per persone e beni materiali.

#### **P3 Garantire un livello di sicurezza comparabile**

Massimo obiettivo degli sforzi in materia di sicurezza è la protezione di persone e di beni materiali importanti dai pericoli naturali. La sicurezza dello spazio vitale rappresenta anche una condizione fondamentale per la prosperità di una società. Occorre raggiungere un livello di sicurezza adeguata e comparabile per l'intera popolazione della Svizzera.

### **Evitare i pericoli**

#### **P4 Ridurre i rischi**

Le misure pianificatorie possono sul lungo termine contribuire affinché negli spazi esposti a minaccia non insorgano nuovi rischi. In spazi già edificati possono prevenire l'aumento dei rischi esistenti oppure contribuire alla loro riduzione. Le misure della pianificazione territoriale devono essere coordinate con le restanti misure.

#### **P5 Preferire le misure pianificatorie alle misure tecniche**

Le misure pianificatorie hanno la priorità e devono in generale essere preferite alle misure tecniche. Queste ultime devono essere adottate soltanto se sussiste già l'utilizzazione o un rischio, oppure se dopo aver ponderato tutti gli interessi in gioco, l'utilizzazione in un'area pericolosa è assolutamente necessaria.

#### **P6 Delimitare e mettere in sicurezza gli spazi riservati**

Gli spazi in cui i processi pericolosi possono essere contenuti, frenati o bloccati devono essere mantenuti liberi da edifici e impianti che potrebbero comprometterne la funzione. Questo principio si applica tra l'altro ai bacini di ritenuta delle piene, i depositi di materiale di fondo, le aree di deposito per le valanghe e le colate di detriti, i corridoi di deflusso, i corsi d'acqua e la zona riparia dei corsi d'acqua.

### **Gestire i rischi**

#### **P7 Differenziare gli obiettivi di protezione**

I concetti di protezione si basano su una differenziazione degli obiettivi di protezione: beni di gran pregio devono essere meglio protetti di quelli di valore inferiore. In conformità con questo principio, i terreni agricoli e le costruzioni isolate non abitate richiedono generalmente minor protezione rispetto ad agglomerati, impianti industriali o infrastrutture. Tuttavia l'analisi del potenziale di danno può fornire, in singoli casi, indicazioni differenti, ragion per cui tutte le misure da adottare devono essere ponderate in base al principio di proporzionalità (analisi dei costi-benefici).

#### **P8 Agire congiuntamente e gestire i rischi residui**

La protezione contro i pericoli naturali è svolta congiuntamente dai servizi pubblici, dalle assicurazioni e dagli interessati. Definendo gli obiettivi di protezione vengono indirettamente definiti anche i rischi residui accettabili. La pianificazione dell'emergenza (preallarme, allarme, salvataggio, prevenzione dei danni) deve innanzitutto servire a salvare le persone e a limitare i danni secondari. Un comportamento adeguato in caso di eventi e le possibilità di prevenzione dei danni messe in atto dai singoli (prevenzione mediante il comportamento) permette ugualmente di limitare i danni. La coscienza del rischio è un importante presupposto per assumere un comportamento appropriato in caso di evento. Soltanto comunicando chiaramente i rischi residui e le possibili contromisure, gli interessati possono agire correttamente. Occorre una cultura del rischio che consenta di rappresentare e di valutare in modo trasparente i rischi e le possibili misure di protezione.

#### **P9 Utilizzazione adatta ai rischi**

Utilizzazione adatta ai rischi significa che le utilizzazioni possono aver luogo anche nelle aree pericolose a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- nessun aumento del potenziale di rischio;
- analisi di alternative (vantaggi e svantaggi di altre soluzioni e ubicazioni);
- proporzionalità delle misure di protezione contro i pericoli naturali;
- ponderazione integrale degli interessi nella prospettiva del lungo termine.

**P10 Integrare le esigenze di altri settori nella pianificazione della protezione**

In particolare l'attuazione delle misure tecniche richiede che nella pianificazione della protezione si tenga conto anche di ulteriori aspetti ed esigenze. Ciò riguarda per esempio gli interessi di ambiente, natura e paesaggio, quelli dell'economia agricola e forestale come pure dell'utilizzazione delle forze idriche, del turismo e di chi ricerca rigenerazione.

**Riesaminare periodicamente la sicurezza****P11 Verifica dei documenti fondamentali e del concetto di protezione**

In seguito a eventi particolari, evoluzioni sfavorevoli o alla realizzazione di misure occorre verificare l'esattezza dei documenti di base e l'efficacia del concetto di protezione. Si tratta di verificare diversi aspetti, che spaziano dalla valutazione dell'evoluzione dei pericoli e del potenziale di rischio a eventuali cambiamenti nella vulnerabilità dei sistemi. Inoltre occorre controllare periodicamente l'efficacia e l'efficienza delle misure pianificatorie ed edilizie e verificare il buon funzionamento delle misure tecniche.

**P12 Verificare la sicurezza delle misure tecniche e garantire la manutenzione**

La sicurezza delle costruzioni (sicurezza strutturale, attitudine all'uso) delle opere di protezione deve essere ottimizzata. Inoltre, occorre verificare la loro reazione ai sovraccarichi cui possono essere esposte in caso di eventi estremi. Costituiscono compiti permanenti la manutenzione appropriata delle opere di protezione e degli alvei, nonché la cura dei boschi di protezione. In questo modo viene garantito il funzionamento del "sistema di protezione" che comprende le opere di protezione esistenti, i boschi di protezione e gli alvei nonché le aree di deposito e di deflusso.

## Pianificazione cantonale

Il piano direttore cantonale è il principale strumento pianificatorio dei Cantoni e svolge anche un'importante funzione di coordinamento e di prevenzione. In quanto strumento strategico e a carattere vincolante per le autorità assolve compiti importanti relativamente alla protezione contro i pericoli naturali. In particolare serve a fissare i principi, a organizzare e coordinare i necessari lavori di fondo e a impartire mandati vincolanti ai servizi cantonali e ai Comuni. La delimitazione e l'attuazione delle aree pericolose vincolanti per i proprietari fondiari non sono invece contemplate dal piano direttore cantonale, ma sono oggetto della pianificazione delle utilizzazioni.

**Linee direttrici (requisiti minimi)****L5-1 Linee direttrici della prevenzione dei pericoli naturali**

Nel piano direttore cantonale il Cantone definisce quale obiettivo le linee direttrici della prevenzione dei pericoli naturali. Con riferimento alle situazioni concrete e nel rispetto delle basi giuridiche, delle istruzioni ecc., il Cantone formula così i più importanti principi della protezione in materia di pericoli naturali. Quanto all'ordine delle priorità, le misure pianificatorie destinate alla riduzione dei danni sono più importanti delle misure costruttive destinate alla difesa dei pericoli. Va parimenti evidenziato il principio basilare di una protezione integrale dai pericoli naturali che comprenda tutti i tipi di pericoli naturali.

**L5-2 Organizzazione e coordinamento dell'elaborazione delle basi e competenze**

Tenuto conto dello stato dei lavori finora eseguiti (situazione iniziale) il Cantone attribuisce mandati per l'elaborazione di carte indicative dei pericoli e di carte dei pericoli, fissa scadenze e definisce competenze. Inoltre stabilisce anche la gestione del catasto degli eventi. In base a una carta indicativa dei pericoli, se la situazione lo richiede, soprattutto nei grandi Cantoni i lavori possono essere scaglionati nel tempo in base alle priorità. A seconda dei Cantoni, la competenza spetta alle autorità cantonali oppure ai Comuni. È ipotizzabile anche una delega dei lavori alla pianificazione regionale, se il sistema di pianificazione del Cantone lo prevede.

**L5-3 Mandato ai Comuni per la trasposizione delle carte dei pericoli nella pianificazione delle utilizzazioni**

Il Cantone incarica i Comuni di trasporre le carte dei pericoli nei rispettivi piani di utilizzazione. Questo incarico può essere impartito in modo generale a tutti i Comuni all'inizio dei lavori relativi alle carte dei pericoli e diventare effettivo al loro termine. Se esistono già carte dei pericoli, è possibile rivolgersi in modo mirato a quei Comuni che non

hanno ancora adeguato il loro piano di utilizzazione (per colmare le lacune nell'esecuzione). Per quanto concerne la trasposizione nei piani di utilizzazione, il Cantone può dare delle indicazioni nel piano direttore oppure rinviare a prescrizioni di legge, direttive o istruzioni.

#### **L5-4 Verifica e aggiornamento**

A scadenza periodica o in seguito a importanti cambiamenti, il Cantone procede a un riesame e all'aggiornamento dei documenti di base relativi ai pericoli. Occasioni di verifica e aggiornamento sono gli eventi dannosi, la costruzione di misure di protezione e nuove considerazioni scientifiche.

## **Pianificazione delle utilizzazioni**

Nella pianificazione delle utilizzazioni i Comuni delimitano a livello parcellare le diverse zone di utilizzazione nel piano delle zone. Nelle relative prescrizioni del regolamento edilizio e di zona definiscono le utilizzazioni del suolo ammesse in modo vincolante per i proprietari fondiari. Un compito principale è rappresentato dall'attuazione giuridicamente vincolante della carta dei pericoli redatta in base a criteri scientifici.

### **Linee direttrici**

#### **L6-1 Delimitazione delle zone di pericolo**

Il piano delle zone deve fissare zone di pericolo per le aree pericolose (rosse, azzurro, gialle e giallo-bianche). Se la rappresentazione delle aree pericolose nel piano delle zone avviene in modo puramente indicativo è particolarmente importante che a livello cantonale esista una base giuridica che vieti in larga misura l'edificazione nelle aree minacciate. Inoltre, occorre garantire la protezione giuridica degli interessati.

#### **L6-2 Ripresa delle aree pericolose**

Nella misura del possibile le carte dei pericoli devono essere riprese nel piano delle zone. Deroghe di minore entità, p. es. i raggruppamenti o la semplificazione in base alle strutture parcellari, sono ammesse nella delimitazione di zone. Per contro, deroghe di maggiore entità entrano in linea di conto soltanto come eccezioni che scaturiscono da ponderazioni di interessi legate a riflessioni sui rischi.

#### **L6-3 Disposizioni per le zone di pericolo**

I regolamenti edilizi e di zona devono obbligatoriamente contenere prescrizioni riguardanti l'utilizzazione nelle zone (o aree) di divieto e di regolamentazione. Nelle zone di sensibilizzazione eventuali raccomandazioni o prescrizioni dovrebbero principalmente essere formulate tenendo conto dei rischi. Scopo di queste disposizioni è contenere il rischio esistente ed evitare nuovi rischi.

#### **L6-4 Azionamenti esclusi in aree esposte a notevole minaccia**

Di regola, non devono essere assegnate aree con elevato potenziale di minaccia a zone con uso edilizio.

#### **L6-5 Azionamento moderato nelle aree esposte a minaccia di media entità**

Nelle aree esposte a media minaccia è possibile prevedere azionamenti a condizione che sia fornita la prova di un interesse sovraordinato e la mancanza di adeguate ubicazioni alternative. In simili casi, occorre analizzare attentamente la sicurezza all'interno e all'esterno degli edifici previsti. Per quei pericoli caratterizzati da assenza di preallarme o da un tempo di preallarme molto breve garantire la sicurezza all'esterno degli edifici rappresenta un grande problema che deve essere risolto con misure adeguate.

#### **L6-6 Gestione delle parcelle già azionate**

Un esame particolarmente approfondito si rende necessario se le aree minacciate coincidono con parcelle già azionate. In questi casi occorre chiarire con precisione la proporzionalità e l'opportunità delle misure di protezione da adottare, p.es. il dezonamento, le misure di protezione degli oggetti o le restrizioni di utilizzazione. Nel quadro della ponderazione degli interessi devono essere chiariti e soppesati i diversi fattori, in particolare il potenziale di minaccia e rischio, l'interesse pubblico e privato all'utilizzazione, le alternative disponibili e le peculiarità dell'ubicazione, p.es. per quanto concerne la densità delle costruzioni e i terreni liberi da costruzioni in contesto edificato. Con lo strumento della zona di pianificazione (cfr. art. 27 LPT) le autorità possono ottenere il tempo necessario per stimare e valutare i provvedimenti di protezione appropriati per le aree non ancora o soltanto in parte edificate. In ogni

caso occorre informare tempestivamente gli interessati e adottare immediatamente le misure preventive necessarie.

#### **L6-7 Gestione delle opere di protezione**

La messa in sicurezza di spazi mediante opere di protezione costituisce un compito impegnativo. Il finanziamento, la manutenzione e l'ammodernamento delle opere di protezione devono essere garantiti a lungo termine. Tuttavia, in caso di eventi estremi anche le migliori opere di protezione non offrono la sicurezza assoluta. Per questo motivo le opere di protezione destinate all'estensione delle zone edificabili esistenti o alla delimitazione di nuove aree edificabili devono essere costruite con moderazione. A maggior ragione ciò è vero se si tratta di minacce costituite da pericoli naturali caratterizzati da un modesto periodo di preallarme oppure da elevata intensità oppure se le utilizzazioni si estendono verso la fonte dei pericoli. Gli spazi messi in sicurezza mediante opere di protezione dovrebbero essere delimitati nel piano delle zone quali potenziali aree pericolose caratterizzate da minaccia residua. Per le aree caratterizzate da un potenziale di danno molto elevato sono necessarie adeguate misure di protezione degli oggetti. Ci sono casi in cui la realizzazione di misure costruttive di protezione rappresenta una possibile soluzione per estendere le zone edificabili esistenti oppure per rendere possibile la creazione di nuove aree edificabili. A seconda della situazione, una simile procedura può rivelarsi anche molto problematica.

#### **L6-8 Gestione delle utilizzazioni speciali**

Tenuto conto dei possibili rischi, le utilizzazioni speciali (campeggi, ospedali, aree industriali e commerciali) richiedono accertamenti preliminari e approfonditi. Il piano particolareggiato, noto anche come piano di edificabilità o di quartiere, si presta all'attuazione di particolari misure costruttive, pianificatorie o organizzative.

#### **L6-9 Gestione in assenza di carte dei pericoli**

Le aree per cui non sono ancora disponibili carte dei pericoli devono essere considerate aree pericolose se le carte indicative dei pericoli o altri documenti fanno supporre la presenza di pericoli naturali. In questi casi occorre rinunciare agli azionamenti, ai cambiamenti di destinazione e alle estensioni delle utilizzazioni finché una carta dei pericoli o una perizia facciano chiarezza sulla minaccia.

## **Autorizzazione edilizia**

Nella procedura per il rilascio di licenze di costruzione, le autorità competenti verificano se un progetto di costruzione contempla le prescrizioni in materia, tra cui rientrano anche le disposizioni concernenti la protezione dai pericoli naturali. In molti casi, soltanto nella procedura di autorizzazione edilizia si decide se e in quale misura devono essere adottati provvedimenti concreti di protezione dai pericoli naturali.

### **Linee direttrici**

#### **L7-1 Accertamento della situazione di pericolo**

Nel quadro dell'autorizzazione edilizia, l'autorità incaricata del rilascio delle autorizzazioni verifica se sussistono indizi di una minaccia. Qualora sussista una minaccia, l'autorità provvede affinché vengano elaborati e presi in considerazione i documenti necessari.

#### **L7-2 Decisione concernente la domanda di costruzione**

Se mediante misure appropriate è possibile ridurre i rischi a un livello accettabile, occorre dotare l'autorizzazione edilizia delle necessarie condizioni (cap. 7.4). Se invece il rischio risulta eccessivamente elevato, occorre respingere l'autorizzazione.

#### **L7-3 Attuazione contestuale delle condizioni**

Nell'autorizzazione edilizia occorre garantire che le condizioni necessarie siano attuate contestualmente al progetto di costruzione. L'attuazione deve essere verificata al momento del collaudo dell'opera.

# Glossario

La maggior parte delle definizioni parzialmente adattate è ripresa dal "Dizionario della protezione contro le piene" di Loat R., Meier E. (2003).

<b>catasto degli eventi</b>	Inventario sistematico, strutturato e interpretabile degli eventi naturali passati.
<b>pericolo</b>	Condizione, circostanza o processo da cui può nascere un danno per l'uomo, l'ambiente o i beni materiali.
<b>minaccia, pericolo</b>	Pericolo imminente riferito a una situazione o un oggetto specifico.
<b>carta indicativa dei pericoli</b>	Carta sinottica elaborata sulla base di criteri scientifici e contenente informazioni sui pericoli identificati, ma non analizzati né valutati in dettaglio.
<b>carta dei pericoli</b>	Carta, elaborata sulla base di criteri scientifici, che all'interno di un perimetro definito contiene indicazioni dettagliate circa il tipo, il livello e l'estensione territoriale dei pericoli.
<b>zona di pericolo</b>	Territorio minacciato da pericoli naturali per il quale, in base a un'analisi dei pericoli, vigono limitazioni di utilizzo vincolanti per i proprietari fondiari.
<b>area pericolosa; zona pericolosa; zona di pericolo</b>	Territorio nel quale possono avere luogo processi pericolosi.
<b>potenziale di pericolo</b>	Insieme dei pericoli per la regione osservata.
<b>Entità; intensità</b>	Grandezza fisica associata a un evento naturale.
<b>piano d'utilizzazione, piano di utilizzo del territorio</b>	Strumento di pianificazione del territorio che disciplina il modo, l'ubicazione e il grado di utilizzazione del suolo per le singole particelle e vincola i proprietari fondiari.
<b>pianificazione dell'utilizzazione ; pianificazione dell'utilizzo del territorio</b>	Processo dall'elaborazione all'entrata in vigore del piano d'utilizzazione.
<b>protezione locale, protezione puntuale, protezione d'oggetto</b>	Misure strutturali applicate direttamente a un oggetto (edificio o installazione) o realizzate nelle immediate vicinanze, volte a proteggerlo.
<b>zone di pianificazione</b>	La zona di pianificazione (art. 27 LPT) definisce un comprensorio per cui i piani di utilizzazione devono essere modificati o definiti. Le zone di pianificazione sono stabilite da un'autorità e il relativo decreto ha subito validità giuridica. In un com-

<b>minaccia residua; pericolo residuo</b>	prensorio delimitato all'interno di una zona di pianificazione, nulla può essere intrapreso che possa pregiudicare la (futura) pianificazione d'utilizzazione. Pericolo che permane dopo la realizzazione delle misure di protezione.
<b>piano direttore</b>	Strumento di pianificazione del territorio che precisa le azioni necessarie alla concretizzazione dell'ordinamento auspicato del territorio e funge da base di coordinamento vincolante per le autorità.
<b>pianificazione di- rettrice</b>	Processo dall'elaborazione all'entrata in vigore del piano direttore.
<b>rischio</b>	In senso lato: Possibilità di accadimento di un danno derivante da una condizione, una circostanza o un processo. In senso ristretto: Entità e probabilità di un possibile danno.
<b>sicurezza</b>	Stato per cui il rischio residuo è considerato accettabile..
<b>danno</b>	Effetto negativo di un evento o processo.
<b>potenziale di dan- no, danno poten- ziale, danni poten- ziali</b>	Entità dei possibili danni nell'area pericolosa osservata.
<b>obiettivo di prote- zione, grado di protezione da rag- giungere</b>	Grado di sicurezza da raggiungere.